



AVVISO ERRATA CORRIGE

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CONSORZIO, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 163/2006 e s.m.i. MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. N. 5 ED N. 4, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 381/1991

Si comunica che l’art. n. 11 – CAUSE DI ESCLUSIONE del Disciplinare di gara è stato così modificato:

Costituiscono cause di esclusione dalla gara:

- a) la non accettazione espressa ed incondizionata delle condizioni di appalto stabilite dalla stazione appaltante;
- b) la mancanza della firma nell’offerta economica;
- c) la mancanza della fotocopia del documento di identità personale del dichiarante per le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- d) la mancanza di sigilli e firma sui lembi del plico d’invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
- e) l’arrivo alla stazione appaltante del plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara oltre il termine indicato dell’art. 2 del presente disciplinare;
- f) la mancata costituzione della cauzione provvisoria;
- g) ~~la mancanza dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica previsti per l’ammissione alla gara~~ **(ELIMINATO)**;
- h) l’inosservanza dell’obbligo di inserimento in tre distinte buste sigillate della documentazione per la partecipazione alla gara, come indicato all’art. 3 del presente disciplinare, a garanzia della segretezza delle offerte;
- i) la presenza di sanzioni interdittive che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici;
- j) la presenza di cause di esclusione previste all’art. 38, 1° comma, dalla lettera a) alla lettera m) quater del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Nel caso previsto all’art. 38, 1° comma lettera f) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di eventuale grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale da parte dei concorrenti.

L’esclusione non è automatica, ma consegue ad una valutazione discrezionale e motivata diretta a verificare se, per la stazione appaltante, sussistono motivi che inducano a ritenere non affidabile il concorrente.

Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la commissione di gara può invitare i concorrenti, qualora ritenuto necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) in contrasto con le norme di gara la cui osservanza è prescritta a pena di esclusione;

- b) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarata inesistente dal concorrente, sia accertata dall'Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

In sintesi le cause di esclusione sono riconducibili alle ipotesi contemplate dell'art. 46, comma 1 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. collegate al verificarsi di uno o più dei seguenti presupposti:

1. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207) ovvero altre disposizioni di leggi vigenti;
2. incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
3. non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da ritenere secondo le circostanze concrete, che sia violato il principio di segretezza delle offerte.

Vedasi in proposito sul sito dell'Autorità lo Schema di determinazione "Bando quadro" in fase di adozione da parte dell'A.V.C.P.

Per eventuali informazioni contattare gli uffici amministrativi del Consorzio ai seguenti numeri 011/9819911 – 14.

Gassino T.se, li 19 aprile 2016.

IL DIRETTORE
dr. Antonio RUSSO
(f.to in originale)